

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1300)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1960
(V. Stampato n. 2372)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEIGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1960

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Canada
sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo XII dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA L'ITALIA E IL CANADA' SUI SERVIZI AEREI

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO DEL CANADA' (d'ora innanzi denominati « Parti Contraenti »), avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;

b) il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia il « Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » e, nel caso del Canada, il « Minister of Transport, the Air Transport Board », ed in entrambi i casi, ogni persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità;

c) il termine « impresa designata » significa un'impresa che una Parte Contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico », hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II.

1. — Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita Sezione della tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. — In conformità con le disposizioni contenute nel presente Accordo, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti diritti:

a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente, per scopi non di traffico;

c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati per queste rotte nella tabella, al fine di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta, proveniente o destinato ad altri punti così specificati;

d) omettere, su uno o tutti i voli, uno o più punti intermedi ed oltre.

3. — Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo è intesa a conferire all'impresa o alle imprese di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione o a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo III.

1. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o più imprese allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Ricevuta la notificazione della designazione, e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte Contraente dovrà concedere senza indugi all'impresa o alle imprese designate il relativo permesso operativo.

3. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente di ritirare la designazione di una propria impresa e di designarne un'altra.

4. — Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere che una impresa designata dall'altra Parte Contraente abbia i requisiti necessari per adempiere le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

5. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione di una impresa o di sospendere o revocare la concessione ad una impresa dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo o di imporre tutte quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie per il godimento, da parte di una impresa, di quei diritti, ogni volta che non sia certo che la sostanziale proprietà e l'effettivo controllo di quell'impresa siano nelle mani della Parte Contraente che abbia designato l'impresa, o di suoi cittadini.

6. — Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo un'impresa così designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti con l'intesa che un servizio non potrà essere esercito fino a quando una tariffa, stabilita in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo VI del presente Accordo, non sia stata già stabilita per il servizio stesso.

7. — Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di sospendere il godimento, da parte di una impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di un'impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso detti diritti, o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo; con l'intesa che tale facoltà sarà esercitata solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente, a meno che una immediata sospensione o una imposizione di condizioni siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti.

Articolo IV.

1. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili delle stesse imprese impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Stati.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali.

3. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte Contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte Contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati o usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. — I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godano di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'Autorità doganale dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo V.

1. — Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti Contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre.

2. — Durante l'esercizio dei servizi convenuti, le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener conto degli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che queste ultime eserciscono su tutta o una parte della stessa rotta.

3. — I servizi convenuti operati dalle imprese designate dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro fine principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di un'adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci, e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. — Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate, nei territori di terzi Stati dovranno essere prese in conformità con il principio generale, per cui la capacità deve risultare adeguata:

a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa o diretto a tale territorio;

b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;

c) le esigenze d'esercizio di servizi a lungo percorso.

5. — Prima dell'inizio dei servizi convenuti, e così pure per ogni successiva variazione di capacità, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principî di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Articolo VI.

1. — Le tariffe da applicare sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli

« standards » di velocità e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. — Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbono essere concordate, se possibile — per ognuna delle rotte specificate — fra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (I. A. T. A.).

3. — Tutte le tariffe così concordate debbono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto, in casi speciali, se le Autorità aeronautiche concordano in questo senso.

4. — In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.

5. — Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 4, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII del presente Accordo.

6. — a) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo VIII del presente Accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo VII.

Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a loro richiesta, quelle statistiche periodiche o altri dati che possono essere ragionevolmente richiesti, al fine di rivedere la capacità offerta sui servizi convenuti, dalle imprese designate della prima Parte Contraente. Questi dati comprenderanno tutte le informazioni richieste per determinare il volume del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di tale traffico.

Articolo VIII.

1. — Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro.

2. — Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati,

a) esse possono accordarsi di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo, o a qualsiasi altra persona o Ente; o

b) se non si accordino su ciò, o se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescano a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua

composizione, ciascuna Parte Contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o, nel caso non esista un tribunale del genere, al Consiglio dell'O.A.C.I.

3. — Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. — Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o un'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo all'altra Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa o alle imprese designate di quella Parte Contraente.

Articolo IX.

1. — Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti desidera modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note.

2. — Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore dopo che saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.

3. — Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, alla quale entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da uniformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo X.

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento dare notizia all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.). Qualora sia stata data tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dalla data della ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta quindici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo XI.

Il presente Accordo sarà registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo XII.

1. — La tabella delle rotte e l'appendice unite al presente Accordo sono considerate come parti dell'Accordo e ogni riferimento all'« Accordo » comprende anche la tabella delle rotte e l'appendice a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Ottawa appena possibile.

3. — Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 2 febbraio 1960, in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo Italiano

PELLA

Per il Governo del Canada

MAYRAND

TABELLA DELLE ROTTE

Sezione I.

Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dall'impresa o dalle imprese designate del CANADA':

Da punti nel Canada a Roma direttamente o via Parigi e/o Lisbona, ed oltre Roma a Bangkok ed oltre Bangkok ad un punto da concordarsi.

Sezione II.

Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dall'impresa o dalle imprese designate dell'ITALIA:

Da punti in Italia a Montreal direttamente ed oltre Montreal a Chicago, Los Angeles, Messico ed un punto oltre Los Angeles da concordarsi.

Resta inteso che l'impresa o le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti hanno diritto di effettuare stop-overs nei territori canadese ed italiano per il traffico avente origine o destinazione in terzi Paesi.

Resta inteso, inoltre, che l'impresa o le imprese designate di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare da e per il territorio dell'altra Parte Contraente traffico in transito avente origine o destinazione in terzi Paesi.

APPENDICE

È inteso che nell'applicazione dell'articolo III nessuna Parte Contraente potrà designare più di una impresa per operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate fino a quando non sarà stata negoziata tra le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti la designazione di non più di un'altra impresa.

PELLA

MAYRAND